Conto corrente con la Posta

Anno 87º — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 3 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 96ª estrazione del novembre 1945.

(1506)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di L. 2000 stabilito dall'art. 27, 5° comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a L. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 387.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, è sostituito dal seguente:

« Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinano definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti, sono rimborsate dello Stato agli Istituti assicuratori:

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2. Gli assegni corrisposti ai superstiti di lavoratori assicurati per l'invalidità e vecchiaia ai sensi degli articoli 14 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono rimborsati per un ammontare pari all'importo dei contributi accreditati in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia accreditati sulla posizione assicurativa risulti compreso entro i limiti minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni. Sono invece rimborsati per una quota proporzionale all'ammontare dei contributi accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi iscritti sulla posizione assicurativa risulti inferiore al limite minimo ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corre-

sponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro può concedere agli istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi del precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 148. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale col compito di disciplinare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria, per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

Detto Comitato è composto:

1) dal Ministro per il tesoro;

2) dal Ministro per l'industria e il commercio;

3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di categoria degli impiegati statali ed uno di quella dei pensionati statali, nominati a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.

E' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri componenti il Comitato, una segreteria del Comitato stesso, di cui fanno parte funzionari dei Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente a cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.

Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le garanzie, le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa.

L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.

Art. 3.

Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.

I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione.

Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.

Art. 4.

La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

La riscossione delle rate è fatta mediante ritenuta sulle competenze spettanti al dipendente o al pensionato che ha goduto dell'acquisto rateale. Il dipendente deve rilasciare delega fiduciaria al funzionario incaricato per la riscossione delle competenze predette a sensi dell'art. 383 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e il pensionato deve rilasciare dichiarazione, a firma autenticata dal sindaco del luogo di residenza, con la quale consente a che l'Amministrazione, che ha emesso il ruolo di pagamento della pensione, disponga la ritenuta suddetta.

L'importo delle rate riscosse è versato in apposito conto corrente aperto presso un istituto di credito designato dal Comitato previsto nell'art. 1. Nello stesso conto corrente deve essere versato mensilmente l'importo delle riscossioni a contanti.

L'importo delle somme accantonate nel suddetto conto corrente, dedotte la spettanze del concessionario previsto nell'atto di concessione, potrà essere utiliz-

zato in tutto o in parte per ulteriori anticipazioni, nel limite dell'apposito stanziamento.

Le anticipazioni statali non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 6.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarità di gestione, il Comitato può senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni, la cessazione delle garanzie delle anticipazioni e delle agevolazioni accordate. Può disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo.

Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.

Art. 7.

Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, concorsi nel pagamento degli interessi passivi, garanzie ed anticipazioni atti ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorchè in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all'alimentazione.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvederà alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.

Art. 8.

E' concessa la garanzia sussidiaria statale, fino al limite del 50 %, sulle somme mutuate, ai concessionari di cui all'art. 2 ed alle cooperative ed imprese indicate nell'art. 7 da parte di istituti bancari allo scopo di rifornire le categorie previste dal presente decreto, di generi alimentari, di abbigliamento e di biancheria.

Le garanzie da concedere non possono complessivamente importare una esposizione finanziaria dello Stato superiore a due miliardi e mezzo di lire. Le operazioni di mutuo, assistite dalla garanzia statale ai sensi del presente articolo, non possono avere durata superiore a tre anni.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese:

1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 7;

2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5 %, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all'art. 7 per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni;

3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate.

Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sarà disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

N. 389. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 390.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.

N. 390. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 23 febbraio 1931 e 7 novembre 1942, relativi alla soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e alla erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli Custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sig. Preziati Artaserse a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Preziati Artaserse;

Visto il relativo atto di procura in data 26 novembre 1941;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Preziati Artaserse fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1945 sulla istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post-bellica con il fine di attuare nell'ambito della circoscrizione territoriale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Capo dell'Ufficio provinciale è il prefetto della provincia.

Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è nominato un direttore da scegliersi tra funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, comandati presso l'Amministrazione dell'assistenza post-bellica, o tra funzionari non di ruolo dell'Amministrazione stessa »

Nella Valle d'Aosta il capo dell'Ufficio dell'assistenza post-bellica è il Presidente del Consiglio della Valle. Sono applicabili all'Ufficio dell'assistenza post-bellica della Valle d'Aosta le norme dettate per gli uffici provinciali, sostituendo ai prefetti e alle prefetture gli organi della Valle.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Con proprio decreto il Ministro per l'assistenza post-bellica designa gli enti, istituti, associazioni e comitati dei quali l'Amministrazione centrale e gli organi periferici del Ministero possono avvalersi per le finalità di cui ai primi due comma del presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci in quelle provincie in cui tale Associazione abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura od altro funzionario da lui delegato.

Il Comitato è presieduto dal capo dell'Ufficio provinciale, o, in caso di sua assenza od impedimento o per sua delegazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato ».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Il capo dell'Ufficio provinciale può delegare, in tutto od in parte, le attribuzioni previste dal presente articolo, al direttore dell'Ufficio medesimo ».

Art. 5.

Gli uffici periferici per l'assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, che non vengano soppressi a seguito del riordinamento previsto dall'art. 2, 2° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945 n. 645, funzionano quali sezioni staccate degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, nella cui circoscrizione hanno sede.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica possono essere applicati, per l'esplicazione dei relativi compiti, funzionari od impiegati delle prefetture

assegnati dai prefetti. Ai funzionari ed impiegati che prestano la loro opera in favore degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica può essere concesso un compenso con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

L'Ufficio staccato Alta Italia del Ministero dell'assistenza post-bellica istituito in Milano per il periodo dell'occupazione militare alleata, è soppresso.

La liquidazione dei rapporti relativi al periodo di funzionamento dell'Ufficio è affidata all'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Milano.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
GASPAROTTO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como, via Rovelli n. 6, e sede amministrativa in Milano, via G. Verdi n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Girola Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, concordato con contratto collettivo 1° marzo 1936, n. 879, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma, è costituito come segue:

Benvenuti dott. Evandro, Cannoniere Umberto, Celani Carlo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Buzio dott. Alessandro, Minio Paluello ing. Vittorio, Morrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Viste le deliberazioni nn. 19 e 21 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida del provvedimento di licenziamento adottato, per ragioni di ordinaria amministrazione, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per i dipendenti Gambini Corrado dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo e Preti Giuseppe dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna;

Vista la deliberazione n. 20 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con la quale si propone la convalida del provvedimento di assunzione del dott. Ugo Del Bravo, adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la deliberazione del commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 20 aprile 1945, con la quale venne dichiarato d'ufficio dimissionario il rag. Russo Francesco per continuata ingiustificata assenza dalla sede di servizio di Milano;

Viste le deliberazioni commissariali n. 41-*bis* dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione e 42-*bis* dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati dei rispettivi uffici di Bologna che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego dopo la liberazione di detta provincia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 1 e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sotto elencati impiegati, per i motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo: Gambini Corrado;

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna: Preti Giuseppe;

Ente Nazionale Risi: Russo Francesco;

Ufficio provinciale della cerealicoltura di Bologna: Bocciolini Sara, Garagnani Antonietta, Grandi Fernanda, Pancaldi Romana, Santini Delia;

Ufficio provinciale dell'ortoflorofrutticoltura di Bologna: Bacchilega Gianna, Giordani Raffaella, Marzocchi Gianna, Setti Fiorella, Marzocchi Anna.

Art. 2.

E' convalidato il provvedimento di assunzione del sig. Del Bravo Ugo adottato dall'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1946 sulla nomina degli attuali commissario e commissari aggiunti dell'ente Casa Madre mutilati;

Ritenuta la opportunità di nominare un terzo commissario aggiunto, nella persona di un mutilato o invalido di guerra iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente a Roma e di regolare in conseguenza la riunione del Collegio dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'ente Casa Madre dei mutilati.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 30 marzo 1946 sopra menzionato sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri ».

« Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria definito con contratto collettivo 14 settembre 1939, n. 2114, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo n. 233, del 26 luglio 1940;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria è costituito come segue:

Martoni Emilio, Labaro Luigi, Malatesta Colombo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Buzio dott. Alessandro, Minio Paluello ing. Vittorio, Morrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei;

Sansone dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946, Cannizzo Pietro, notaio residente nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Partinico, stesso distretto.

(1501)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie *E*, n. 333, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1431)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1946 - N. 120

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,65
Id. 3,50 % 1902	88,95
Id. 3 % lordo	75,05
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	84,375
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,10

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che il personale addetto all'assistenza immediata agli infermi, risulta inadeguato ai bisogni del momento, specie negli istituti ospitalieri;

Ritenuta la necessità, in relazione a tale situazione, d'indire una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico;

Visto l'art. 385 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere, compresa la specialità del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami coloro che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiere.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Provincie della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 30 giugno 1946, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

a) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21º anno di età o che lo compia entro il 15 agosto 1946;

b) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

c) atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

d) certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

e) licenza elementare od altro documento rilasciato dall'autorità scolastica a norma di legge attestante che il candidato sappia leggere e scrivere.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 200 per le spese di esami, intestato al prefetto e, per le Provincie della Sicilia, al medico provinciale dirigente l'Ufficio di sanità pubblica.

Art. 5.

I Prefetti e i dirigenti gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

(1480)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.